

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Condove, ad uso irriguo senza restituzione, potabile aziendale e produzione conserve e marmellate, assentita all'Az. Agr. Bandera Massimiliano.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 63-4178/2015 del 12-2-2015; Codice Univoco: TO-P-10556.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Az. Agr. Bandera Massimiliano - P. IVA 10284250015 - con sede legale in Condove, Via Borgata Grangetta n. 66, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo profondo 18 metri in falda superficiale, in Comune di Condove - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 1 Particella 306 - in misura di litri/s massimi 3 e medi 0,086 per complessivi metri cubi annui 2.700 di cui ad uso agricolo senza restituzione metri cubi annui 2.246 (litri/s medi 0,0712) ed ad uso produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi alla fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano metri cubi annui 467 (litri/s medi 0,0148), da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti della Città Metropolitana di Torino;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

7. di informare che il canone dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 12-2-2015. (... omissis ...)